

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera n. 22 del 02.07.2004 il Consiglio ha approvato il Regolamento Unico per il Commercio che disciplina le attività commerciali, compreso il Mercato settimanale;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.08.2008 è stato trasferito il mercato settimanale da via G. Paolo II in via Madonna del Passo – area parcheggio, in ottemperanza al disposto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2012;
- che l’attuale Mercato è composto da n. 78 posteggi, così suddiviso:
 - settore alimentare
 - settore non alimentare
 - posteggi riservati ai produttori agricoli

VISTA la L.R. 24 luglio 2001, n. 18 che disciplina il commercio su aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs del 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che all’art. 70 disciplina il commercio su aree pubbliche demandando ad un’ intesa in sede di Conferenza Unificata - Stato e Regioni, il recepimento dei nuovi criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n.568 “**Indirizzi unitari delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70 comma 5 del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche- Presa d’Atto**” che prende atto del Documento Unitario delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 05.07.2012, in attuazione dell’art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010 in materia di concessione dei posteggi su aree pubbliche, nonché delle relative note di indicazioni operative ai Comuni, allegati alla deliberazione, quale parte integrante;

VISTO il Documento Unitario approvato il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione dell’intesa sui criteri per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche che, per assicurare omogeneità territoriale con le altre Regioni, , **fissa in 12 anni**, quale limite massimo consentito, la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che per il buon funzionamento del mercato che si svolge nel territorio Comunale è indispensabile adottare apposita regolamentazione rispondente alle esigenze e alle necessità specifiche dell’Ente;

VISTA la schema di “Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale” allegato alla presente, predisposta dall’Ufficio SUAP del Comune;

ESAMINATI i 18 articoli di cui si compone il suddetto schema di regolamento;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del Mercato settimanale;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs.n°267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito, in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali;

SENTITO il Comandante della Polizia Municipale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espressa dal Responsabile del SUAP;

DATO ATTO che non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Sentiti gli interventi riportati in atti;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del Mercato Settimanale formato da n. 18 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con l'approvazione del presente provvedimento si intendono revocate tutte le disposizioni eventualmente contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto con le norme del testo allegato;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Otranto, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi;
- 4) con successiva unanime votazione la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Regolamento comunale per la disciplina dei mercato settimanale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2014

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di organizzazione e gestione del mercato settimanale così denominato “ Mercato settimanale del Mercoledì” la cui area viene individuata nel successivo art.2 .
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs n. 114/98, dalla L.R. n. 18/2001, dal D.Lgs n.59/2010.

Art. 2
Localizzazione, Configurazione e articolazione del Mercato

1. Il Mercato si svolge nella zona portuale del Comune presso il parcheggio Madonna del Passo, nell'area individuata nell'allegata planimetria parte integrante del presente Regolamento ed è così suddiviso:
 - a) Settore alimentare
 - b) Settore non alimentare
 - c) Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.3
Aree riservate ai produttori agricoli

1. I produttori agricoli di cui alla D.lgs 228/2001 e s.m.i. possono presentare la domanda per la concessione del posteggio, allegando l'iscrizione nel registro delle Imprese contenente la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
2. Il produttore agricolo, dopo la concessione del posteggio, dovrà presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con allegata Dia Primaria, già vistata dalla ASL Lecce Area Sud – Maglie.
3. Per quanto specificatamente previsto in questo articolo, si applicano le altre disposizioni del presente Regolamento.

Art.4
Giornate e orari di svolgimento del Mercato

1. Il Mercato è annuale e si svolge nella giornata del “ Mercoledì” . Qualora il Mercato cada un giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo. Eventuale richiesta da parte degli operatori allo svolgimento del mercato nel giorno festivo, sarà autorizzata dal Sindaco con apposito atto.
2. L'orario di vendita ha inizio alle ore 8 e termina dalle ore 13,30; alle ore 14,30 l'area deve essere lasciata libera.
3. L'allestimento delle attrezzature per l'attività del mercato è consentita dalle ore 6,30.
4. Il titolare del posteggio che non occupi il posto assegnato entro le ore 9,00 perde il diritto al posteggio per quel giorno ed il posteggio stesso sarà lasciato libero.
5. Entro un'ora dell'orario di chiusura, l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere che andranno depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.

6. Non è permesso sgomberare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie o per ogni comprovata necessità; nel qual caso, ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Art.5

Autorizzazione e concessione dodicennale del posteggio e modalità di rilascio

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione dodicennale del posteggio sono regolamentati secondo quanto previsto dalla Conferenza Unificata delle Regioni del 5 luglio 2012, recepita dalla Regione Puglia, con delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 568 e dal presente Regolamento.
2. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati, si applicano i criteri e i relativi punteggi stabiliti nella deliberazione di Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 568.

Art. 6

Subingresso nella concessione del posteggio

Il subingresso nelle autorizzazioni di tipo A è regolamentato dall'art. 7 della L.R. n.18/2001:

- Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività;
- non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio;
- nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 7

Migliorie e riassegnazione del posteggio a seguito di ristrutturazione o spostamenti

1. Qualora nell'ambito del mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 28 marzo 2013, n. 568 (affinità merceologica e anzianità di presenza nel mercato).
2. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.
3. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato, si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori

Art. 8
Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione del mercato "Spunta", si applicano i criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 568.

Art. 9
Revoca del posteggio

1. La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - revoca dell'autorizzazione commerciale;
 - nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate prima che il comune inizi le procedure. Nel caso di giustifiche successive le stesse non saranno ritenute valide. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca;
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico entro l'anno di competenza

Art. 10
Conservazione del posteggio

1. In caso di assenza per periodi inferiori a 4 mesi in ciascun anno solare, ovvero nei casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, il titolare ha diritto alla conservazione del posteggio assegnato.
2. Tutti i motivi di assenza sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati al Comando di Polizia Municipale.

Art. 11
Uso dei veicoli

1. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature.
2. Effettuate le operazione di scarico, l'automezzo dovrà essere parcheggiato al di fuori dell'area mercatale, fatta eccezione per i camion attrezzati al punto di vendita e salvo che gli stessi vengano parcheggiati all'interno dell'area di posteggio assegnata, purchè non siano di ostacolo alla visuale di esercizi commerciali a posto fisso, ovvero agli accessi alle abitazioni private.

Art. 12
Divieto di altoparlanti

1. E' vietato l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo durante l'esercizio del commercio.
2. E' inoltre vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Art. 13
Modalità di vendita

1. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato;
 - tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

Art. 14
Vigilanza

1. La vigilanza ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Municipale.

Art. 15
Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000. In caso di recidiva, si applicano anche le norme di cui all'art. 18 del presente Regolamento. Per le altre violazioni si fa riferimento alla legge regionale n. 18 del 24 luglio 2001.

Art. 16
Tassa di occupazione di suolo pubblico

1. La tassa di occupazione di suolo pubblico relativa ai posteggi assegnati viene riscossa mediante versamento sul bollettino ccp 10431732 intestato al Comune di Otranto Servizio TOSAP, ed è commisurata all'effettiva superficie occupata, con applicazione delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale nei modi di legge.
2. I commercianti ambulanti che fruiscono occasionalmente di posteggi, provvedono al pagamento della tassa di occupazione di volta in volta, secondo le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale
3. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico di cui al presente Regolamento e della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, comporta la sospensione della concessione del posteggio fino al pagamento di quanto dovuto.
4. Qualora decorra inutilmente il termine assegnato dall'Ufficio per la regolarizzazione dei versamenti dovuti, la concessione del posteggio sarà revocata con apposito provvedimento.

Art. 17
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

Art. 18
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Coluccia Fernando Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **10.10.2014** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Otranto, **10.10.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Otranto, **10.10.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rodolfo Luceri

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **10.10.2014** Al **25.10.2014** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **29.09.2014**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Otranto, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri
